



ATTO N. 2372/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore di maggioranza Consigliere Vannio Brozzi

Relatore di minoranza Consigliere Fiammetta Modena

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno

Iscrizione ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Regolamento Interno

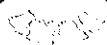
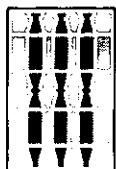
SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

***“Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento
del personale nelle Aziende sanitarie regionali”.***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 24 gennaio 2005

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 1 febbraio 2005



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 24 gennaio u.s. ha esaminato l'atto n. 2372 ed ha espresso a maggioranza parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio per la maggioranza al Consigliere Vannio Brozzi e per la minoranza al Consigliere Fiammetta Modena.

Si richiede altresì l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3 del R.I.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1873 del 1.12.2004, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 11.1.2005 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 11.1.2005, concernente: "Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali" (ATTO N. 2372);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate per la maggioranza dal Consigliere Vannio Brozzi e per la minoranza dal Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 2372/BIS);

VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 401;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2;

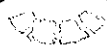
VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo, nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha registrato
n. voti favorevoli, n. voti contrari e n.
di astensione, espressi nei modi di legge dai
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali", composta di n. 11 articoli nel testo che segue:



**TESTO PROPOSTO DALLA
GIUNTA REGIONALE**

**TESTO APPROVATO DALLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.
(Oggetto)

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge al fine di concorrere al contenimento della spesa e all'ottimizzazione dell'utilizzo del personale nelle pubbliche amministrazioni, detta i criteri in materia di dotazione organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali.

idem

Art. 2.
(Disciplina delle dotazioni organiche)

Art. 2.
(Disciplina delle dotazioni organiche)

1. La dotazione organica delle Aziende sanitarie regionali, da rideterminare ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non può essere superiore al numero dei posti di organico complessivo vigente alla data del 29 settembre 2002.

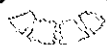
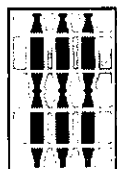
idem

Art. 3.
(Programmazione e formazione)

Art. 3.
(Programmazione e formazione)

1. La Regione e l'Università degli Studi di Perugia, al fine di rendere coerenti le dotazioni organiche delle Aziende sanitarie regionali alla individuazione di specifiche professionalità da inserire

idem



nelle stesse, entro il 31 marzo di ogni anno, definiscono d'intesa fra di loro, la programmazione relativa al numero degli iscritti al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, alla tipologia, al numero e alla sede dei corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché alle discipline e al numero dei posti da assegnare ai corsi di specializzazione.

Art. 4.

(Disciplina delle assunzioni)

1. Le Aziende sanitarie regionali nei limiti dei tetti di spesa fissati annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto della situazione economico-finanziaria di ogni singola Azienda sanitaria regionale, procedono alle assunzioni di personale sui posti vacanti della propria dotazione organica definita ai sensi dell'articolo 2, secondo piani annuali di reclutamento redatti, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sulla base dei seguenti criteri:

- a) indirizzi contenuti nel Piano sanitario regionale;
- b) programmazione strategica aziendale contenente il piano di razionalizzazione delle strutture complesse;
- c) rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

2. La Giunta regionale procede, entro quaranta giorni dal ricevimento del piano annuale di reclutamento di cui al comma 1, alla verifica della congruità delle

Art. 4.

(Disciplina delle assunzioni)

idem

idem

idem

idem

2. La Giunta regionale **approva con proprio provvedimento**, entro quaranta giorni dal ricevimento **il** piano annuale di reclutamento di cui al comma 1 **previa** verifica della congruità **dello stesso** con i



stesse con i criteri di cui al comma 1.

3. Le Aziende sanitarie regionali, qualora durante l'anno emergano straordinarie e documentate esigenze, possono procedere ad ulteriori assunzioni a tempo determinato sui posti vacanti a seguito di specifica autorizzazione regionale.

Art. 5.

(Personale amministrativo)

1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri indicati all'articolo 3, comma 1, adotta il Piano triennale di formazione finalizzato a soddisfare le esigenze di reclutamento a tempo indeterminato di personale amministrativo della carriera direttiva e dirigenziale delle Aziende sanitarie regionali.

2. L'accesso alle carriere di cui al comma 1 avviene per corso-concorso di formazione espletato dalla scuola regionale di sanità della Regione Umbria, a seguito di pubblica selezione effettuata dalle Aziende sanitarie regionali.

Art. 6.

(Copertura posti vacanti)

1. In sede di prima applicazione e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, il cinquanta per cento dei posti disponibili della qualifica di dirigente è riservato ai dipendenti delle Aziende sanitarie regionali che bandiscono il relativo concorso.

criteri di cui al comma 1.

3.

soppresso

Art. 5.

(Personale amministrativo)

1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri indicati all'articolo 3, comma 1, adotta il Piano triennale di formazione finalizzato a soddisfare le esigenze di reclutamento a tempo indeterminato di personale amministrativo della ex carriera direttiva e dirigenziale delle Aziende sanitarie regionali.

2.

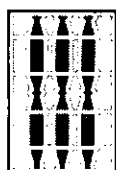
idem

Art. 6.

(Copertura posti vacanti)

1.

idem



2. I dipendenti delle Aziende sanitarie regionali in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva dell'ente che bandisce il concorso e che hanno maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica, possono partecipare al concorso per la copertura dei posti riservati ai sensi del comma 1.

3. In sede di prima applicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

4. Il dipendente a tempo indeterminato in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso una delle Aziende sanitarie regionali, è inquadrato, a domanda, nel relativo posto vacante della dotazione organica con la qualifica rivestita.

Art. 7.

(Norma di salvaguardia)

1. I limiti previsti dall'articolo 2 non si applicano in relazione a variazioni di costo derivanti dalla contrattazione collettiva nonché a seguito di eventuali trasferimenti di personale, o di risorse compensative, in attuazione di conferimento di funzioni.

Art. 8.

(Processi di mobilità)

1. Le Aziende sanitarie regionali, preliminarmente all'avvio di procedure selettive pubbliche per assunzione di personale a tempo indeterminato, in

2.

idem

3.

soppresso

3. Il dipendente a tempo indeterminato in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso una delle Aziende sanitarie regionali, è inquadrato, a domanda, nel relativo posto vacante della dotazione organica con la qualifica rivestita, **sentite le amministrazioni interessate.**

Art. 7.

(Norma di salvaguardia)

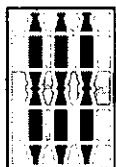
1.

idem

Art. 8.

(Processi di mobilità)

1. Le Aziende sanitarie regionali, preliminarmente all'avvio di procedure selettive pubbliche per assunzione di personale a tempo indeterminato, in



conformità ai criteri e ai limiti definiti dalla Giunta regionale, applicano la disciplina in materia di mobilità prevista dai contratti collettivi di lavoro nonché la disciplina di cui all'articolo 34 bis, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, i criteri, le modalità e termini per l'espletamento delle procedure selettive finalizzate all'acquisizione del personale di cui all'articolo 34 bis, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. La Giunta regionale stabilisce, nell'atto di cui al comma 2, il termine entro il quale deve essere attivata la procedura di selezione pubblica per la copertura dei posti rimasti vacanti a seguito della procedura di cui al comma 1.

Art. 9.

(Mobilità volontaria)

1. Non sono assoggettate alle procedure di cui all'articolo 8 le assunzioni a tempo indeterminato conseguenti a processi di mobilità volontaria nonché quelle a seguito di riammissione in servizio di personale cessato da non oltre cinque anni purché in presenza nella dotazione organica di posto corrispondente, in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1.

2. Ai fini della copertura dei posti vacanti determinati con le modalità di cui alla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2, in

conformità ai criteri e ai limiti definiti dalla Giunta regionale, applicano la disciplina in materia di mobilità prevista dai contratti collettivi di lavoro nonché la disciplina di cui all'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, i criteri, le modalità e termini per l'espletamento delle procedure selettive finalizzate all'acquisizione del personale di cui all'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3.

idem

Art. 9.

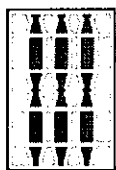
(Mobilità volontaria)

1.

idem

2.

idem



quanto compatibili con quelle che regolano l'accesso ai profili professionali del personale del servizio sanitario nazionale.

Art. 10.

(Norma finale)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, per il periodo di vigenza del Piano sanitario regionale 2003-2005 e comunque non oltre la data di approvazione del successivo Piano sanitario regionale, alle Aziende sanitarie regionali.

Art. 10.

(Norma finale)

idem

TITOLO II

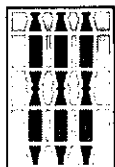
**MODIFICAZIONI DELLA LEGGE
REGIONALE 20 GENNAIO 1998, N. 3**

Art. 11.

*(Modificazioni dell'articolo 12 della
legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3)*

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato, secondo uno schema adottato dalla Giunta regionale, in conformità con i contenuti fissati dal DPCM di cui al comma 6 dell'articolo 3 del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed



integrazioni. La stipula del contratto deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla nomina.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 3/1998 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale, trenta giorni prima della scadenza del contratto, può procedere, con delibera motivata, al suo rinnovo nel rispetto del termine di cui al comma 5 del presente articolo.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 3/1998 è sostituito dal seguente:

“5. Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore ai dieci anni. La Giunta regionale può derogare il termine di dieci anni, limitatamente al conferimento di un ulteriore incarico, purchè attribuito prima della scadenza del decennio dall'entrata in vigore della presente legge.”.